**ATTO DI INDIRIZZO RECANTE:**

**“INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI COGENTI DEL PROGETTO ESECUTIVO**

**RIGUARDANTE LE STRUTTURE, AI SENSI DELL’ART. 12, COMMA 1, DELLA L.R. N.**

**19 DEL 2008”**

…………………………………………………..

8. La documentazione che costituisce il progetto esecutivo riguardante le strutture, oggetto di istanza di

autorizzazione sismica o di denuncia di deposito, deve essere relativa ad una sola unità strutturale (US),

intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei

carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per

effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue. Tuttavia,

qualora fossero presenti elaborati, o parti di essi, comuni a più US rientranti nel medesimo titolo

abilitativo (quali, ad esempio, gli elaborati di progetto architettonico, la relazione geologica, etc.) detti

elaborati comuni possono essere allegati ad una sola US e richiamati nelle altre, con riferimento

esplicito nelle parti appropriate delle relazioni (o nell’elaborato “*0. INDICE DEGLI ELABORATI*”).

Essendo, in sede di progettazione esecutiva, le US chiaramente e definitivamente individuate, la figura

del “progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento” (L.R. n. 19/2008 art.

10, comma 3, lettera b) può essere relativa ad una o più unità strutturali tra quelle comprese nel titolo

abilitativo. Nei casi in cui in una singola US siano presenti delle componenti strutturali afferenti

all’ambito specialistico (oggetto di progettazione da parte di diversi progettisti con funzioni

specialistiche) il “progettista abilitato che cura la progettazione strutturale” della US deve coordinare le

diverse figure specialistiche garantendo che il progetto esecutivo riguardante le strutture contenga gli

elaborati afferenti alle singole componenti strutturali (redatti dai singoli progettisti strutturali abilitati) e

che detti elaborati siano tra loro coerenti.

**OGGETTO: VADEMECUM SULLE PROCEDURE DI VIGILANZA E CONTROLLO**

**DELLE COSTRUZIONI AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL RISCHIO**

**SISMICO (TITOLO IV DELLA L.R. N. 19 DEL 2008)**

Strutture complesse Nel caso di un’unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali

(US) differenti tra loro - intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a

terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da

giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche

indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue -, è dovuta la

corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della

costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche. Viceversa, in

presenza di una pluralità di strutture tra loro identiche, il rimborso è dovuto per una

sola volta